



ACCORDO DI PARTNERSHIP

tra

Unoformat Srl con sede legale in Pordenone (PN), Via J. Linussio, 1, iscritta nel registro delle Imprese di Pordenone, R.E.A. nr. 71427, Codice Fiscale e Partita IVA 01366720934 PEC unoformat@cgn.legalmail.it, rappresentata dal Dott. Paolo Desolati nella sua qualità di legale rappresentante pro-tempore (di seguito per brevità "UNOFORMAT")

e

Ordine DCEC di CIVITAVECCHIA con sede legale in Civitavecchia (Roma), Via Principe Umberto 3, Codice Fiscale 91054060586 Partita IVA 15224241008 PEC odceccivitavecchia@pec.buffetti.it, nella persona del Dott. Marco Manovelli, in qualità di Presidente (di seguito per brevità "ODCEC CIVITAVECCHIA") di seguito, congiuntamente, le "PARTI" e, singolarmente, la "PARTE".

le PARTI stipulano e convengono quanto segue:

Art. 1. Premesse e Allegati

- Le premesse e gli Allegati formano PARTE integrante e sostanziale del presente Accordo, rimanendo espressamente inteso tra le PARTI che le previsioni di cui al presente accordo devono intendersi prevalenti rispetto a quelle con esse incompatibili eventualmente contenute negli allegati.
- **UNOFORMAT**
 - È società del gruppo Servizi CGN delegata alla Formazione e allo sviluppo commerciale nell'ambito delle categorie professionali economico contabili e accreditata dal Consiglio Nazionale DCEC;
 - Compone un gruppo societario unitamente alle società: Servizi CGN S.r.l.; CAF CGN S.p.a.; CGN Professionisti e Imprese S.r.l.; Seek & Partner S.p.a.; CGN Assicura S.r.l.; CGN Service S.r.l.; RDV Network S.r.l.; CGN Fintech;
 - Opera nel settore dei servizi ai Professionisti (prevalentemente ma non esaustivamente Commercialisti e Consulenti del Lavoro), offrendo software gestionali, formazione e assistenza per l'espletamento delle attività svolte all'interno degli studi professionali;
 - Offre i propri servizi ad una rete che conta ad oggi oltre 25.000 uffici attivi di proprietà di soggetti terzi, professionisti o imprenditori, che operano sotto il marchio CGN (di seguito per brevità "Associati CGN");
 - Opera nel campo della formazione professionale dal 2003;
 - Intende attivare partnership strategiche e convenzioni con enti pubblici o privati al fine di raggiungere i seguenti obiettivi:
 - diventare il primo "Alleato Digitale" dei Professionisti, contribuendo alla digitalizzazione dello studio ed integrando gli applicativi CGN con i sistemi di Intelligenza Artificiale e Pagamenti Digitali;
 - diventare il Centro Servizi di riferimento per la categoria professionale DCEC in Italia;

- ORDINE

- Svolge la funzione di valorizzazione e tutela della figura del Dottore Commercialista e dell'Esperto Contabile, attraverso il costante aggiornamento tecnico-scientifico e culturale, la promozione e l'attuazione di ogni iniziativa volta alla formazione e tecnica professionale della categoria.
- Intende attivare partnership strategiche e convenzioni con enti pubblici o privati al fine di agevolare le attività dei propri iscritti affermando la centralità del ruolo del commercialista sul territorio.

Le Parti hanno quindi manifestato l'interesse a:

- Avviare una partnership finalizzata alla costituzione, alla gestione e alla realizzazione di un progetto comune;
- Addivenire alla stipula del presente accordo per la regolamentazione generale degli obiettivi che successivamente si declineranno con progetti singoli da sviluppare tra le parti in base ad iniziative concordate e descritte negli allegati alla presente.

Art. 2. Oggetto dell'accordo

Il presente accordo prevede uno scambio tra le parti di seguito dettagliato:

UNOFORMAT si impegna a garantire agli iscritti all'Ordine benefici in termini di:

- Automazione dei processi e dei flussi degli applicativi di studio;
- Affiancamento allo studio verso la trasformazione digitale, con approccio fondato sull'innovazione e sulle tecnologie digitali utili e facili da utilizzare dal professionista e dai suoi collaboratori;
- Intelligenza Artificiale applicata alle dichiarazioni fiscali e al mondo Contabilità;
- Pagamenti Digitali per Commercialisti e per gli Ordini Professionali;
- Consulenza al professionista in tema sostenibilità, anche in ottica di ampliamento del loro business;
- Formazione professionale su percorsi a pagamento;
- Servizi per Privati, Aziende e Studio.

ODCEC si impegna a:

- Veicolare periodicamente ai propri iscritti, circolari informative/promozionali con l'obiettivo di far conoscere il contenuto del presente accordo, oltre che l'offerta specifica individuata concordemente tra quelle contenute nella brochure dei servizi in allegato.
- Inserire nel proprio sito, laddove previsto dal regolamento interno dell'Ordine, indicazione del presente accordo con riferimenti e logo di Unofomat/Servizi CGN.
- Fornire i nominativi degli iscritti, nel rispetto della normativa Privacy, con indicazione del nome, cognome, numero telefonico e indirizzo di posta elettronica.

Art. 3. Durata

Il presente accordo ha decorrenza dalla data della sua sottoscrizione fino al **31/12/25**; non è previsto

UNOFORMAT s.r.l.

Via Jacopo Linussio, 1 - 33170 Pordenone (PN)

Tel. 0434 506511 info@cgn.it www.cgn.it

Cap. Soc. Euro 520.000 I.V. - P.IVA, CF e Iscr. Reg. Imp. UD-PN 01366720934 R.E.A. 71427

Soggetta a direzione e coordinamento di Servizi CGN Srl Società Benefit

il rinnovo tacito, eventuali accordi novativi dovranno essere sottoscritti nuovamente da ambo le parti. A partire dal 31/12/24 le PARTI potranno recedere liberamente dal presente accordo dandone comunicazione via PEC o raccomandata A/R presso gli indirizzi indicati nell' intestazione del presente accordo, con un preavviso di almeno 30 giorni.

Art. 4. Riservatezza

Le PARTI riconoscono che nel corso dell'esecuzione del presente contratto ognuna di esse potrà venire a conoscenza di informazioni, dati e documenti di carattere commerciale, informatico o di altre informazioni, dati e documenti dell'altra che dovranno considerarsi di carattere riservato (d'ora innanzi "Informazioni riservate"). Tali Informazioni riservate costituiscono per entrambe le PARTI un elemento fondamentale e prezioso del patrimonio aziendale e le PARTI ritengono necessario garantire la riservatezza di tali Informazioni, non consentendone in alcun modo la pubblicazione e la divulgazione in qualsiasi forma.

Di conseguenza ciascuna delle PARTI adopererà la massima diligenza e tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie per non divulgare né a portare in altri modi a conoscenza di terzi le Informazioni riservate dell'altra, alle quali abbia accesso in virtù del presente accordo.

In particolare, le PARTI potranno utilizzare le Informazioni riservate esclusivamente per il fine per il quale esse sono state comunicate, nonché nei casi e secondo le modalità previste specificamente dalle PARTI medesime.

Le PARTI rimarranno vincolate agli obblighi di riservatezza nascenti dal presente accordo anche successivamente alla sua cessazione, a qualsiasi titolo sia avvenuta. Inoltre, nessuna delle PARTI potrà rendere pubblico il contenuto del presente contratto senza il consenso scritto dell'altra PARTE.

Art. 5. Disposizioni finali

Il presente Accordo annulla e sostituisce ogni altra precedente intesa, orale o scritta, eventualmente intervenuta tra ODCEC e UNOFORMAT in ordine allo stesso oggetto.

Il presente Accordo non potrà essere ceduto da nessuna delle PARTI a terzi se non previo consenso scritto dell'altra PARTE. A parziale deroga di quanto precede, UNOFORMAT è autorizzata fin da ora a cedere il presente Accordo a società facenti PARTE del Gruppo Servizi CGN.

Le PARTI dichiarano espressamente che il presente contratto costituisce accordo discusso e valutato in ogni sua singola clausola e liberamente e consapevolmente sottoscritto.

Art. 6. Legge applicabile e Foro competente

Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana (sostanziale e processuale) e deve essere interpretato in conformità alla medesima.

Le PARTI si impegnano a dirimere bonariamente le controversie che dovessero sorgere in relazione all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto.

Nell'ipotesi in cui non si giungesse ad una composizione bonaria, per qualsiasi controversia sulla validità, interpretazione o esecuzione del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Pordenone.

Art. 7. Obblighi del Regolamento UE 679/2016

Nell'esecuzione del presente Contratto, nessuna PARTE avrà necessità di trattare dati per conto dell'altra ai sensi dell'art. 28 Regolamento Europeo n. 679/2016. Tuttavia, le PARTI si impegnano

reciprocamente, nell'esecuzione del presente Contratto, al rispetto del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di trattamento dei dati personali. Nello specifico, le PARTI si impegnano a trattare i dati in conformità al Regolamento UE 2016/679, al D. Lgs. 196/2003 così come modificato dal D. Lgs. 101/2018, nonché nel rispetto di eventuali provvedimenti specifici e/o generali dell'Autorità Garante per il trattamento dei dati personali (congiuntamente "Normativa Privacy").

Ciascuna parte tratterà dati personali e informazioni per le sole finalità indicate nell'Accordo ed in modo strumentale all'espletamento dello stesso, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizioni dell'Autorità Garante per il trattamento dei dati personali. I dati saranno trattati, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati, previsti dalla Normativa Privacy.

Le Parti, ognuna per quanto di competenza nell'ambito dell'Accordo, si impegnano a mantenersi reciprocamente indenni da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate nei loro confronti da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze normative e del presente articolo loro rispettivamente imputabili.

Art. 8. Inapplicabilità artt. 1341 e 1342 cod. civ.

Le PARTI reciprocamente riconoscono che le clausole predisposte nel presente contratto sono da intendersi conosciute da queste al momento della conclusione, poiché oggetto di specifica trattativa. Pertanto, sono escluse dall'ambito di applicazione degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. e non richiedono espressa approvazione per iscritto.

Redatto in duplice copia, Pordenone, li 8/1/2024

Per UNOFORMAT s.r.l.
Dott. Paolo Desolati



per ODCEC
Dott. Marco Manovelli

